

D.L. “Cura-Italia”

Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 - FAQ

Versione aggiornata al 29 aprile 2020

Organo associativo	Stato del documento	Data
Task force “COVID-19”	Approvato	27/04/2020
Commissione Legale	Approvato	29/04/2020

D.L. “Cura-Italia”

Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 - FAQ

Versione aggiornata al 29 aprile 2020

Il presente documento riporta le risposte della Task force “COVID-19” ai quesiti posti dagli Associati in merito alle misure di sostegno alle imprese contenute nell’art. 56 del cd. decreto “Cura-Italia”. Le modalità applicative della sospensione dei termini di pagamento in esame sono oggetto di una apposita Circolare Tecnica emanata dalla Commissione Legale (CT 02/20).

Si ricorda che il MEF pubblica e tiene aggiornato il proprio elenco di FAQ sull’applicazione delle misure a sostegno della liquidità delle imprese¹. Alcuni quesiti sono stati trasmessi a Banca d’Italia per quanto concerne i profili regolamentari e segnaletici.

A. Fido e fido interno

A.1) Ai sensi dell’art. 56, comma 2°, lett.a) del decreto l’intermediario finanziario non può revocare l’accordato esistente alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiore, quello esistente alla data di pubblicazione del decreto. Alcuni Factor non comunicano il fido ma applicano il principio accordato = utilizzato con la conseguenza che il fido costituisce un limite interno. Tali Factor possono ridurre il limite interno fino a concorrenza dell’esposizione esistente alla data sopra specificata?

Nel caso di fido “interno” rileva esclusivamente l’utilizzato, poiché tale limite opera esclusivamente come limite operativo interno e non configura un accordato. Pertanto, il limite interno, non formalizzato e non comunicato, può essere ridotto sino a concorrenza dell’esposizione esistente.

A.2) Nel factoring con fido interno, in caso di nuove erogazioni post 17 marzo, il Factor ha la facoltà di richiedere a propria discrezione la restituzione delle nuove anticipazioni?

Nel caso di esposizioni pro solvendo ovvero pro soluto, ove il contratto consenta la possibilità di richiedere il rimborso prima del pagamento sotto garanzia, sino al 30 settembre non può essere chiesto il rientro dell’anticipazione concessa sui crediti ceduti in essere alla data del 29 febbraio 2020 (o, se maggiore, alla data del 17 marzo 2020) se il cedente non procede con l’ordinaria operatività, ferma restando l’applicazione delle ulteriori prerogative contrattuali a tutela della posizione del Factor (quali a titolo esemplificativo con riguardo alla validità ed esigibilità dei crediti ceduti, etc.).

In caso di fido interno, la moratoria “Cura-Italia” è applicabile esclusivamente alla parte utilizzata. Si ritiene che la moratoria non incida sul carattere autoliquidante dell’operazione e pertanto in presenza di pagamenti da parte dei debitori ceduti, l’utilizzo possa ridursi se non sussistono le condizioni per l’ordinaria operatività nell’ambito del contratto di factoring. Il beneficio previsto dall’art. 56, comma 2, lettera a) impone di tenere la linea a disposizione del cliente, ma non incide sulle prerogative contrattuali del Factor, cui le eventuali nuove erogazioni restano soggette.

Nella sostanza, pertanto, la moratoria diviene rilevante esclusivamente nel caso in cui non vi siano pagamenti da parte dei debitori ceduti ovvero il cedente non prosegua nell’ordinaria operatività attraverso la cessione di nuovi crediti graditi al Factor. In tali casi non potrà essere chiesta al cedente la restituzione degli anticipi erogati sino al 30 settembre 2020.

¹ <http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html>

Anche le eventuali nuove anticipazioni erogate ad un cliente a cui si applicano tali misure si ritiene debbano restare soggette ai termini della moratoria nei limiti dell'utilizzato alla data di riferimento.

A.3) L'eventuale obbligo di mantenimento del valore di utilizzato alla data del 29 febbraio 2020 – che al seguito di incassi da parte del debitore ceduto verrebbe ridotto – andrebbe a generare una sorta di linea “committed”? Questa sorta di “impegno ad erogare” come si può sposare con le previsioni contrattuali che le anticipazioni vengono effettuate a fronte di cessione di crediti di gradimento del Factor?

Si ritiene che l'applicazione delle misure di cui all'art. 56 del DL Cura-Italia non possa cambiare la natura delle operazioni sottostanti (ad esempio, operazioni di factoring interpretate quali affidamenti o scoperti di conto corrente), ma solo rinviarne la revoca ovvero la scadenza, fermo restando il carattere autoliquidante dei pagamenti.

In ogni caso, l'obbligo di mantenere la linea a disposizione non incide sulle prerogative del Factor in materia, ad esempio, di selezione dei debitori, in conformità alle previsioni del contratto di factoring. Pertanto, non esiste alcun impegno ad erogare: le nuove erogazioni sono certamente soggette alle regole di funzionamento del contratto, sia in caso di fido interno che di fido formalizzato.

B. Plafond pro soluto

B.1) Come incide il chiarimento del MEF in merito alla proroga della scadenza degli elementi accessori anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti sulla possibilità di revocare il plafond pro soluto?

Il MEF ha chiarito che “Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario. Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità.”

Il plafond pro soluto non è un “contratto” in sé e rappresenta un servizio diverso da quello finanziario e non connesso direttamente al finanziamento. In tale prospettiva, si ritiene comunque valida l'impostazione della CT 02/20 secondo cui: “Il plafond pro soluto rappresenta un servizio che copre un fabbisogno diverso da quello finanziario e di sostegno alla liquidità. Esso è pertanto sempre revocabile, nei limiti previsti dal contratto. Si evidenzia, tuttavia, che all'eventuale revoca del plafond non dovrebbe conseguire una effettiva riduzione dell'affidamento comunicato al cedente. Tale problematica non rileva invece nel caso di fido interno.”

B.2) Ove il rapporto pro soluto sia monodebitore e/o il cedente non abbia altri debitori da presentare al Factor, il Factor può revocare il plafond anche se si rischia di rendere non operativo il rapporto?

Il plafond pro soluto rappresenta un servizio che copre un fabbisogno diverso da quello finanziario e di sostegno alla liquidità. Esso è pertanto sempre revocabile, nei limiti previsti dal contratto.

Nel caso di fido formalizzato, è tuttavia opportuno prestare attenzione al fatto che all'eventuale revoca del plafond non consegua una effettiva riduzione dell'affidamento comunicato al cedente.

In tale caso il Factor vorrà valutare la trasformazione della linea in pro solvendo. La linea resta operativa anche in caso di revoca del plafond, e il cliente può comunque operare con altri debitori di gradimento del Factor.

C. Rimborso dell'esposizione

C.1) Gli incassi ricevuti dai debitori possono essere portati a decurtazione dell'esposizione del cedente?

Si ritiene che le misure di sostegno in esame non incidano sul carattere autoliquidante dell'operazione e pertanto in presenza di pagamenti da parte dei debitori ceduti, l'utilizzo possa ridursi se non sussistono le condizioni per l'ordinaria operatività nell'ambito del contratto di factoring.

D. Debitore ceduto

D.1) Il credito ceduto pro-soluto a un Factor è da considerarsi alla stessa stregua della sospensione prevista per i debiti bancari a scadenza?

Non appare ammissibile che il debitore ceduto non contrattualizzato possa avvalersi delle misure di sostegno in esame, in quanto la relativa esposizione è di natura commerciale e non finanziaria. Si ricorda tuttavia la raccomandazione della Banca d'Italia circa la possibilità di estendere su base volontaria tali iniziative anche a favore di categorie di soggetti che potrebbero versare in situazioni di difficoltà e/o in relazione a tipologie di rapporti contrattuali al momento non comprese nei predetti provvedimenti.